
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Le risultanze delle indagini preliminari svolte in sede penale possono essere sufficienti a formare il convincimento del giudice civile.

Il giudice civile, in sede della libera formazione del proprio convincimento, ben può utilizzare le perizie disposte dal giudice penale, quanto ai fatti obiettivamente constatati del perito ed ai dati tecnici riferiti, e può, quindi, anche avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le quali possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità quando la valutazione compiuta sia stata estesa a tutte le successive risultanze probatorie (come avvenuto nella specie) e non si sia limitata ad un apprezzamento solo della prova formatasi nel procedimento penale.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 31.1.2014, n. 2151

...omissis...

Il ricorrente deduce:

1) omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione nonchè violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di riesaminare la questione sulla incapacità naturale del xxxx ritenuta irrilevante senza alcuna motivazione sul punto, non considerando che l'annullamento dei negozi

giuridici era la conseguenza e non l'oggetto dell'accertamento demandato al Tribunale;

modificando, inoltre, la "causa petendi" del giudizio, come prospettata dalle parti ed individuata dal primo giudice con riferimento ad entrambi i negozi conclusi dalle parti, il giudice di appello, era incorso nel vizio e "ultra" o "extra petizione", laddove aveva esaminato distintamente i due negozi giuridici, ritenendo generica la censura sul difetto di prova della incapacità xxxxxx benchè il giudice di primo grado si fosse limitato a citare la giurisprudenza della S.C. in materia, senza correlarla ai fatti di causa ed alle deduzioni difensive delle parti;

2) omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, nonchè violazione o falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., comma 2, avendo la Corte d'appello omesso di considerare le censure sulla carenza di contraddittorio e violazione del diritto di difesa, quanto alla relazione peritale svolta in sede penale ed in base alla quale era stato liquidato il danno.

Il primo motivo è infondato.

Va rilevato, in ordine al secondo profilo della doglianza, che, a norma dell'art. 428 c.c., l'incapacità naturale va valutata con riferimento al momento in cui sono stati compiuti gli atti di cui è chiesto xxxx sicchè appare logica l'affermazione della sentenza secondo cui una valutazione unitaria dell'annullabilità dei negozi era esclusa dall'essere stati gli stessi stipulati in momenti diversi (30 settembre 1997 la risoluzione del preliminare e 9 ottobre 1998 la vendita) ed in diverse condizioni. Va aggiunto che la sentenza non ha escluso l'incapacità del xxxxx all'epoca della risoluzione del preliminare, ma l'esistenza di un grave pregiudizio allo stesso derivante dalla risoluzione consensuale del preliminare. Quanto al primo profilo della censura, il ricorso è privo di autosufficienza, non riportando il testo del motivo di appello, ritenuto inammissibile dal giudice di appello in quanto non muoveva "alcuna specifica contestazione alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata a sostegno dell'affermata sufficienza degli elementi probatori acquisiti".

Privo di fondamento è pure il secondo motivo, posto che la sentenza ha dato atto sia del carattere approfondito e motivato della perizia redatta in sede penale e sia dell'audizione del perito come teste in sede civile; ha, inoltre, evidenziato che il valore dell'immobile, stimato dal perito in L. 660.000.000, trovava conferma nel prezzo di L. 700.000.000 indicato nel preliminare di vendita nonchè nella deposizione del teste xxxxx sulla rivendita dello stesso da parte xxxxx per un prezzo di 6500 7000 milioni. **Va rammentato al riguardo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice civile, in sede della libera formazione del proprio convincimento, ben può utilizzare le perizie disposte dal giudice penale, quanto ai fatti obiettivamente constatati del perito ed ai dati tecnici riferiti, e può, quindi, anche avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le quali possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità quando la valutazione compiuta sia stata estesa a tutte le successive risultanze probatorie (come avvenuto nella specie) e non si sia limitata ad un apprezzamento solo della prova formatasi nel procedimento penale (V. Cass. n. 20335/2004 ; n. 16069/2001).** Il ricorso, per quanto osservato, va rigettato. Conseguente la condanna del ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese processuali

del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nei confronti del controricorrente, liquidate, in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2014

La Nuova Procedura Civile